



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	JENI	FRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SEGRETO	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	ARRIGO	LIBERTINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2224/2016  
depositato il 05/10/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2912016900090 [REDACTED] IVA-ALTRO  
contro:  
AG. RISCOSSIONE AGRIGENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

difeso da:

[REDACTED]  
[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]  
[REDACTED]

difeso da:

TOTO GIUSEPPE EDOARDO  
VIA FRATELLI CERVI N. 25 92013 SCIACCA AG

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2224/2016

UDIENZA DEL

22/01/2018 ore 15:00

N° 1058/18

PRONUNCIATA IL:

22 GEN. 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

29/5/18

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
[REDACTED]

### **RITENUTO IN FATTO**

Con ricorso n.2224/2016 depositato il 05/10/2016, il Sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dal Dr. Giuseppe Edoardo Toto, impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2016 900090 [REDACTED], emessa da Riscossione Sicilia S.p.A..

Parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato: 1-inesistenza della notifica degli atti presupposti; 2- difetto di sottoscrizione degli atti prodromici; 3-prescrizione della pretesa impositiva; 4-difetto di motivazione; 5-omessa indicazione del responsabile del procedimento.

Riscossione Sicilia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Li Calzi, si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni in data 10/10/2016.

Parte ricorrente depositava memorie illustrative in data 08/01/2018.

La Commissione in data 22/01/2018 poneva il ricorso in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione osserva che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento appare fondato nei limiti sotto specificati.

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificatamente prevista sul piano normativo ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, con diversa funzione, a far emergere ed a portare la pretesa stessa nelle sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.

Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto "presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio l'atto consequenziale notificato, o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa tributaria.



La domanda proposta dal contribuente mira a privare di efficacia l'intimazione di pagamento, per omessa notifica degli atti presupposti e sopravvenuta prescrizione della pretesa impositiva.

Orbene, Riscossione Sicilia si è ritualmente costituita in giudizio, tuttavia la produzione documentale offerta in giudizio non appare idonea per confutare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, essendo spirato il relativo termine senza il compimento di utili atti interruttivi sino alla notifica della intimazione di pagamento eseguita in data 05/07/2016.

Fissato in tali termini il dies a quem, dal quale computare il decorso del termine di prescrizione, nessuna idonea prova documentale è stata allegata al fine di dimostrare la notifica di idonei atti interruttivi relativi alla pretesa tributaria, di cui alle cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata .

Infatti, tale onere è rimasto allo stato labiale, né a tale scopo può ritenersi idoneo l'estratto informatico depositato in atti, potendo assumere valore di prova solamente l'attestazione della relazione di notifica, ovvero l'avviso di ricevimento, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, unitamente alla cartella di pagamento.

Tuttavia, in assenza della cartella di pagamento, alla Commissione non è possibile riscontrare l'indispensabile collegamento tra l'atto presupposto e la relata di notifica depositata in atti.

Sicchè, la pretesa impositiva, in mancanza di idonea prova della notifica di atti interruttivi, risulta prescritta, essendo decorso il termine di prescrizione, che trova applicazione ai tributi di specie (II.DD.; IVA; , TARSU; Registro) .

Peraltro, con riguardo alle modalità di notifica, risulta che le cartelle di pagamento sono state notificate dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge. Da ciò si deve evidenziare che l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l'efficacia, appunto Riscossione Sicilia tanto che è onerata della



conservazione quinquennale della cartella o della ricevuta di notifica, in relazione a quale delle diverse procedure sia stata prescelta.

Nella fattispecie, il Collegio ritiene di condividere il principio affermato dalla suprema Corte, secondo cui con il termine "ruolo" ed "estratto di ruolo" si indicano due documenti tra loro differenti da un punto di vista sostanziale: infatti, «il "ruolo", come noto ha una sua precisa definizione legislativa, posto che per il vigente testo dell'art. 10 lett. b) del d.p.r. n. 602 del 1973, esso è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario" e che, per l'art. 11 del medesimo d.p.r., "nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi". A norma del successivo articolo 12 l'ufficio competente "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi l'ambito territoriale i il ruolo si riferisce"; nel ruolo "devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione". Dai riprodotti dati normativi discende che il "ruolo" è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'ufficio competente" (cioè dell'ente creditore impositore), quindi "atto" che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale. [...] Il "documento" denominato "estratto di ruolo", tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è invece specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso -che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore- (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) semplicemente un "elaborato informatico formato dall'esattore ... sostanzialmente contenente gli ... elementi della cartella ...", quindi anche gli



*"elementi" del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l'inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all'obbligo di ostensione all'interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra "ruolo" ed "estratto di ruolo" (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il "ruolo" (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto); l'"estratto di ruolo", invece, è (e resta sempre) solo un "documento" (un "elaborato informatico ... contenente gli ... elementi della cartella", quindi unicamente gli "elementi" di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta» (Cass. s.u. 19704/2015).*

Da ciò ne discende che senza la produzione in giudizio della cartella di pagamento, alla Commissione non è consentito di verificare la pretesa impositiva, di cui all'intimazione impugnata, laddove come nella fattispecie, parte ricorrente ha eccepito non solo la sopravvenuta prescrizione, ma anche l'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento.

Per quanto espresso, l'atto va annullato nei limiti indicati e l'accoglimento della censura in esame ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione introdotta in causa

Considerata la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

**P.Q.M.**


~~accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla pretesa tributaria di cui alle cartelle di pagamento ad essa sottostante; spese compensate.~~

Agrigento, li 22/01/2018

IL RELATORE

Avv. Giuseppe Segreto

4



IL PRESIDENTE

Avv. Franco Jeni

